

Alla Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Aree interne e politiche di
connessione territoriale
Settore 5
Attuazione politiche ittiche, faunistiche e venatorie –
FEAMPA, Controlli Programma Comunitario 2023/2027
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/27.

Istruttoria a cura del Gruppo di Lavoro pareri tecnico scientifici sui calendari venatori

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 296759 del 13.04.2026, inerente all'argomento indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Premessa

ISPRA svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ISPRA ha ripreso le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed è caratterizzato da un'elevata specializzazione nel settore della conservazione e gestione della fauna, assicurando compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centrali e locali dello Stato, monitorando le popolazioni animali, raccogliendo e fornendo dati e informazioni essenziali per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e individuare potenziali problematiche legate alla presenza di determinate specie, anche al fine di mitigarne gli impatti sulle attività dell'uomo. Dal 1992 l'Istituto assicura l'espressione dei pareri previsti dall'art. 18 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992 con il contributo di ricercatori e tecnologi con elevate competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti attinenti alla fauna.

Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalle Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità

U
ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0025690/2026 del 11/05/2026
Firmatario: PIERO GENOVESI

di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

Normativa di riferimento e altri documenti di indirizzo

Per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori, ISPRA fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali.

Principali riferimenti comunitari

- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE che ha modificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Regolamento UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide¹

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana²
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di caccia e conservazione delle specie di uccelli e mammiferi³
- Documento della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"⁴
- Documento della Commissione Europea "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document* (KCD)^{5,6}
- Piani di gestione europei per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole⁷
- Piani d'azione europei per le specie in cattivo stato di conservazione⁸
- Documenti prodotti dall'*EU Task Force on the Recovery of Bird Species*⁹
- Dossier dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA) relativo al piombo nei pallini, nei proiettili e nell'attrezzatura da pesca¹⁰
- Documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*"¹¹
- Procedure EU Pilot e procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Principali riferimenti nazionali

- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge 131/2025 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

²<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0715>

³ https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

⁴ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dff4d-369c-4c4b-a249-625adc2a7545>

⁵ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁶ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁷ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

⁸ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/882eeeb3-86e9-4944-adbedf7001c5eb1?p=1>

⁹ <https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/2e8bdb2d-d948-4ce0-b16c-6c07b1e1fc62>

¹⁰ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

¹¹ <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>

- Legge 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, art. 11-*quaterdecies*, comma 5
- DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”¹²
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”¹³
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE”¹⁴
- Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole¹⁵
- Piani d’azione nazionali per le specie in cattivo stato di conservazione¹⁶
- Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici¹⁷
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e prot. n. 1195 del 18/01/2022 e Ordinanza n.1/2026 del Commissario Straordinario alla peste suina africana con cui si adotta il “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA 2026-28” (GU Serie generale n. 30 del 6/02/2026 – Allegato 1)¹⁸
- Legge 29/2022 (conversione del D.L. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA).”)¹⁹
- Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” (GU Serie Generale n. 254 del 31-10-2025)²⁰
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute recanti ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria²¹

¹²<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=2018-09-27>

¹³<https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Adecreto%3A2007-10-17>

¹⁴ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_06_11_2012.pdf

¹⁵ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁶ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁷ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>

¹⁸https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20260206&numeroGazzetta=30&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=3&edizioni=0&elenco30giorni=true&home=

¹⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-07;29>

²⁰<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/31/25A05967/sg>

²¹ <https://www.resolveveneto.it/normativa-nazionale-influenza-aviaria>

- Piano per la sorveglianza veterinaria del *West Nile Virus* (WNV), integrato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (Rep. Atti n. 1 / CSR del 15 gennaio 2020)²².

Riferimenti tecnico-scientifici

Per le informazioni sullo stato di conservazione delle specie, ISPRA fa riferimento alle fonti disponibili più aggiornate, utilizzate anche per le valutazioni a scala continentale effettuate dalla Commissione Europea:

- *IUCN Red List*²³
- *European Red List of Birds 2021*²⁴
- *BirdLife International Data zone*²⁵
- *Art.12 reporting reference portal*²⁶
- *New assessment of bird species of European conservation concern (SPEC)*²⁷
- Lista Rossa Italiana dei vertebrati italiani²⁸
- Progetto *Farmland Bird Index* (FBI)²⁹

ISPRA, inoltre, tiene conto delle informazioni derivanti dalle pubblicazioni tecnico-scientifiche disponibili e dalle proprie banche dati, delle fonti ornitologiche regionali, nonché dei dati trasmessi dalla Regione Calabria relativi alla gestione venatoria; viceversa, non è stato possibile utilizzare i risultati dei programmi di monitoraggio condotti a livello regionale in quanto al momento non sono stati condivisi da codesta Amministrazione.

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Calabria che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei

²² <http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf>

²³ <https://www.iucnredlist.org/>

²⁴ <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

²⁵ <http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist2021>

²⁶ <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

²⁷ Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern*. *Bird Conservation International*, 33, e66: 1–11.

²⁸ <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

²⁹ <https://www.reterurale.it/farmlandbirdindex>

riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato tecnico"), che rappresenta parte integrante del parere stesso. Analogamente agli anni passati, tale documento è stato elaborato tenendo conto non solo dei dati più aggiornati e delle valutazioni di merito presentati unitamente alla richiesta di parere, ma anche delle osservazioni contenute nella "Relazione tecnica calendario venatorio 2025-26" allegata alla delibera con cui è stato approvato il calendario venatorio per la passata stagione venatoria. Considerata la necessità di effettuare l'istruttoria in tempi contingentati, ISPRA ha ritenuto di rispondere a tali osservazioni in forma il più possibile sintetica, per mantenere la struttura del parere nell'alveo tipico di questa tipologia di atti. In ogni caso, preso atto della complessità delle questioni trattate, lo scrivente Istituto rinnova la propria disponibilità al confronto tecnico-scientifico con codesta Amministrazione su questi ed altri temi, anche con l'obiettivo di evitare contenziosi giuridici e di pervenire a forme di gestione dell'attività venatoria tecnicamente corrette e rispettose della normativa nazionale ed europea.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA

Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio *Columba palumbus* e del cinghiale *Sus scrofa*.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).

Nell'ultima decade di gennaio, la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri³⁰ dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli³¹.

³⁰ <https://www.nature.scot/doc/naturescot-research-report-1283-disturbance-distances-review-updated-literature-review-disturbance>

³¹ Spaul R.J., Heath J.A. 2017. *Flushing Responses of Golden Eagles (Aquila chrysaetos) in Response to Recreation*. The Wilson Journal of Ornithology, 129(4): 834–845. <https://doi.org/10.1676/16-165.1>

Martínez J.E., Zuberogoitia I., Calvo J.F., Álvarez M., Arroyo B., Margalida A. 2025. *Behavioural responses of Bonelli's eagles to human disturbances: Assessing the effect on reproduction and suggested mitigating measures*. People and Nature. <https://doi.org/10.1002/pan3.70026>

Preapertura della stagione venatoria: in base al comma 2 dell'art. 18 della legge 157/1992, le Regioni possono consentire l'anticipazione della stagione venatoria "*a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*". Nel caso della Regione Calabria, pur prendendo atto dell'avvio, nel dicembre 2025, dell'iter di aggiornamento del piano faunistico-venatorio regionale, si rileva che lo strumento attualmente in vigore (approvato nel 2003) risulta ormai non più adeguato a rappresentare lo stato attuale delle popolazioni oggetto di prelievo, né il contesto ambientale e faunistico-venatorio regionale. Alla luce di tali criticità, si ritiene che al momento non vi sono i presupposti tecnico-scientifici per autorizzare giornate di caccia in periodo antecedente al 20 settembre 2026. Inoltre, sussistono altre motivazioni di natura tecnica, legate alla particolare situazione faunistica regionale e all'attuale sistema di vigilanza venatoria, che sconsigliano la preapertura della stagione venatoria in Calabria; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato tecnico.

Modalità di caccia per il moriglione e la pavoncella: per la gestione venatoria di queste specie si rimanda alle considerazioni riportate in seguito.

- **Allodola** *Alauda arvensis*: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale³², approvato il 15.02.2018, e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. A questo riguardo, si esprime apprezzamento per le azioni intraprese da codesta Amministrazione nel periodo 2023-2025 a supporto di una produzione integrata e di un'agricoltura biologica, in quanto tali pratiche possono contribuire a migliorare l'habitat della specie; tuttavia, lo scrivente Istituto non è a conoscenza dei risultati di eventuali monitoraggi mirati a stimare la consistenza delle popolazioni di allodola nidificanti, migratrici e svernanti in Calabria. Tali informazioni sono necessarie per valutare se le azioni intraprese da codesta Regione abbiano avuto effetti positivi sulla consistenza delle popolazioni, al fine di garantire un prelievo venatorio sostenibile della specie. Infatti, l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia; secondo il *Farmland Bird Index* (FBI) 2025, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, mentre allo stato attuale mancano dati a livello regionale riferiti al medesimo arco temporale. Dal momento che il *trend* negativo della popolazione nidificante dell'allodola non ha dato segno di arrestarsi né in Italia, né in Europa, sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore). La sospensione, tuttavia, appare più indicata rispetto alla limitazione dei carnieri, alla luce dell'esperienza maturata a livello internazionale nel caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* (si veda l'Allegato tecnico). Il reinserimento dell'allodola tra le specie cacciabili dovrebbe comunque restare subordinato all'esito

Zuberogoitia I., Zabala J., Martínez J.A., Martínez J.E., Azkona A. 2008. *Effect of human activities on Egyptian vulture (Neophron percnopterus) breeding success*. Animal Conservation. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2008.00184.x>

³²https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_allodola_CSR_15_02_2018.pdf

positivo dei monitoraggi sopra richiamati; a tal proposito, si rinnova l'invito a supportare il monitoraggio della popolazione nidificante in regione nell'ambito del FBI.

- **Merlo** *Turdus merula*: un'apertura posticipata al 1° ottobre sarebbe preferibile sia per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale. In ogni caso, un'eventuale anticipazione al 20 settembre dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

- **Fagiano** *Phasianus colchicus*: l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre, per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria.

- **Quaglia** *Coturnix coturnix*: tenuto conto del *trend* negativo dei carnieri realizzati a livello nazionale nel corso degli ultimi anni, si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa³³, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo³⁴. In ogni caso, la stagione venatoria di questa specie non dovrebbe iniziare prima del 1° ottobre, per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria; in aggiunta a ciò, va tenuto conto che la caccia esercitata in preapertura nella giornata del 13 settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade di settembre. Inoltre, si dovrebbe fissare al 30 ottobre 2026 la cessazione del prelievo per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia.

- **Tordo bottaccio** *Turdus philomelos*, **tordo sassello** *Turdus iliacus* e **cesena** *Turdus pilaris*: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato tecnico. Tuttavia, il termine della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. A seguito della recente revisione del KCD³⁵, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe

³³ Con la *Red List* europea del 2021 la quaglia è passata dalla categoria "A più basso rischio" a quella "Quasi minacciata" con le seguenti motivazioni: "la popolazione della specie in Europa sta andando incontro ad un declino di almeno il 25%, con cali accertati da due paesi chiave, la Russia e la Spagna. Le principali cause del declino sono ritenute la perdita dei prati magri e degli incolti dovuti all'intensificazione dell'agricoltura, che ha diminuito la disponibilità di cibo, come piante selvatiche, semi e insetti; anche la caccia anche gioca un ruolo significativo" [traduzione a cura di ISPRA]

³⁴<https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

³⁵ Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

concludersi il 20 gennaio 2027³⁶. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe³⁷, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea³⁸, potrebbe essere valutata qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per quanto concerne i rilievi mossi da codesta Amministrazione nella "Relazione tecnica calendario venatorio 2025-26" (allegato alla delibera con cui è stato approvato il calendario venatorio per la passata stagione venatoria) in merito alla definizione delle date di inizio della migrazione nell'ambito del KCD, si rimanda all'Allegato tecnico e si resta a disposizione per un confronto tecnico *ad hoc*, non essendo la stesura del parere sul calendario venatorio una sede appropriata per approfondire nel merito ciascuno dei temi sollevati.

- **Cornacchia grigia** *Corvus cornix*, **ghiandaia** *Garrulus glandarius* e **gazza** *Pica pica*: sarebbe opportuno uniformare il periodo di caccia di queste tre specie in quanto frequentano in larga misura ambienti simili e vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato tecnico. Inoltre, a settembre e per tutto il mese di gennaio il prelievo di questi corvidi dovrebbe essere autorizzato solo nella forma dell'appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, la caccia dovrebbe essere consentita solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e ai 1000 metri dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci rupicoli, come già richiamato in precedenza nel paragrafo "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria".

- **Folaga** *Fulica atra*, **alzavola** *Anas crecca*, **mestolone** *Spatula clypeata*, **canapiglia** *Mareca strepera*, **fischione** *Mareca penelope*, **germano reale** *Anas platyrhynchos*, **codone** *Anas acuta*, **marzaiola** *Spatula querquedula*, **beccaccino** *Gallinago gallinago*, **frullino** *Lymnocyptes minimus*, **gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus* e **porciglione** *Rallus aquaticus*: come già rilevato a proposito dei turdidi, si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie

³⁶ Un recente studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it ha evidenziato come l'inizio della migrazione prenuziale della cesena sia anticipato alla II decade di gennaio (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. Wildlife Biology e01548). Tale circostanza rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale nello stabilire la data di chiusura della caccia nei confronti di questa specie.

³⁷ In merito alla necessità di prevedere gli stessi tempi di caccia per specie simili si veda la sentenza del 19 gennaio 1994 della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92)

³⁸ Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato tecnico. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026, per le ragioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione del KCD³⁹, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata⁴⁰ si osserva nella folaga, nell'alzavola, nella canapiglia, nel codone e nella gallinella d'acqua (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027⁴¹. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea⁴², potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per quanto concerne i rilievi mossi da codesta Amministrazione nella "Relazione tecnica calendario venatorio 2025-26" (allegato alla delibera con cui è stato approvato il calendario venatorio per la passata stagione venatoria) in merito alla definizione delle date di inizio della migrazione nell'ambito del KCD, si rimanda all'Allegato tecnico e si resta a disposizione per un confronto tecnico *ad hoc*, come già precisato a proposito dei turdidi.

- **Pavoncella** *Vanellus vanellus*: si ritiene che il prelievo di questa specie non dovrebbe essere consentito in Calabria nel corso della prossima stagione venatoria, non solo in considerazione del numero estremamente limitato di individui prelevabili (n = 23), ma anche al fine di ridurre il disturbo arrecato all'esigua popolazione migratrice e svernante in regione. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione della caccia alle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato tecnico). Nel caso in cui codesta Amministrazione intenda comunque inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione 2026/27, si rende necessario il

³⁹ Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

⁴⁰ In questo contesto non viene considerato il germano reale, considerata la particolarità della specie (si veda in proposito quanto indicato nella Guida redatta dalla Commissione europea)

⁴¹ Un recente studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it ha evidenziato come l'inizio della migrazione prenuziale di numerosi anatidi cacciabili sia anticipato alla II decade di gennaio (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. Wildlife Biology e01548). Tale circostanza rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale nello stabilire la data di chiusura della caccia nei confronti di queste specie.

⁴² Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale⁴³, approvato il 2 ottobre 2025. In particolare, entro il 2026 la Regione dovrà attuare specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché avviare programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i *trend* dei contingenti presenti nei diversi periodi dell'anno. Per quanto riguarda il limite di carniere da applicare, corrispondente al 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie, il prelievo massimo di 23 individui previsto da codesta Amministrazione rispetta tale limite. Data l'esiguità del numero, si ritiene indispensabile assegnare nominativamente i capi abbattibili per evitare lo sfioramento del tetto prefissato. Contestualmente, occorre restringere tra il 15 novembre e il 15 dicembre l'arco temporale entro cui il prelievo potrà essere effettuato. In ogni caso, il termine della stagione venatoria non potrà superare quello previsto per le altre specie di uccelli acquatici (20 gennaio 2027). Inoltre, si auspica di ricevere informazioni in merito alle azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie che codesta Amministrazione intende realizzare nel corso del 2026, al fine di favorire la conservazione della pavoncella in Italia e garantire una gestione venatoria sostenibile.

- **Moretta** *Aythya fuligula*: come già espresso in occasione di precedenti pareri, si ribadisce la necessità di escludere la moretta dall'elenco delle specie cacciabili in Calabria per prevenire l'abbattimento accidentale, nel corso dell'attività venatoria, della moretta tabaccata *Aythya nyroca*. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato tecnico.

- **Moriglione** *Aythya ferina*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire il moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale⁴⁴, approvato il 10 maggio 2023; s'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottarne le misure previste. Nei primi tre anni di attuazione del piano, il prelievo del moriglione non doveva superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata. Nelle more di valutare i risultati di tale gestione venatoria e di aggiornare il tetto massimo prelevabile, si ritiene tecnicamente accettabile mantenere la soglia del 75% anche per la stagione 2026/27; pertanto, il carniere massimo definito da codesta Amministrazione pari a 100 individui risulta adeguato. Nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato; come per la pavoncella, si consiglia l'assegnazione nominale dei capi da abbattere. Per quanto concerne l'inizio e la fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le medesime date indicate per le altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027). Lo scrivente Istituto, inoltre, chiede di ricevere informazioni dettagliate sull'esito dei monitoraggi effettuati a livello regionale per valutare la consistenza delle popolazioni presenti in Calabria al fine di valutarne i rispettivi *trend*. Sull'approccio prudenziale da adottare per la

⁴³<https://www.statoregioni.it/media/yabnjqnj/p-10-csr-atto-rep-n-168-2ott2025.pdf>

⁴⁴https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/piano_moriglione_marzo_2023.pdf

regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato tecnico).

- **Combattente** *Calidris pugnax*: mancano le condizioni minime essenziali per garantire un prelievo venatorio sostenibile nei confronti di questa specie; per un approfondimento sulle problematiche legate alla cacciabilità del combattente si rimanda all'Allegato tecnico.

- **Colombaccio**: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre per le seguenti circostanze:

- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale^{45,46,47}; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre^{48,49}; tale circostanza fa sì che la caccia in ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Un'eventuale apertura della stagione venatoria anticipata al 2 settembre, come proposto da codesta Amministrazione, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell'anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata. Pertanto, si ritiene preferibile stabilire una stagione venatoria compresa tra il 20 settembre e il 31 gennaio, mantenendo comunque inalterata la durata del periodo di caccia.

⁴⁵ BirdLife International 2024. IUCN Red List for birds. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/search> on 11/10/2024

⁴⁶ BirdLife International 2021. *European Red List of Birds*. Luxembourg: Publications Office of the European Union

⁴⁷ Reporting Art. 12 della Direttiva Uccelli <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

⁴⁸ Brichetti P. e Fracasso G. 2006. *Ornitologia Italiana*, Vol. III. Perdisa Editore, Bologna

⁴⁹ Cavina E., Bucchi R., Busse P. 2018. *The general pattern of seasonal dynamics of the autumn migration of the wood pigeon* *Columba palumbus* in Italy. The Ring 40 10.1515/ring-2018-0001

Qualora codesta Amministrazione intenda acquisire informazioni a scala regionale atte a confermare la sostenibilità del prelievo esercitato dalla terza domenica di settembre e in ottobre, si consiglia di monitorare la popolazione nidificante in regione, rilevando dati sulla fenologia e sul successo riproduttivo e di valutare lo stato di salute della popolazione verificandone la distribuzione, le variazioni di areale e l'abbondanza (tramite indici appositi).

Infine, a settembre e a gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento; qualora codesta Amministrazione decida di prolungare il periodo di caccia a questa specie fino al 31 gennaio, nell'ultima decade del mese il prelievo dovrebbe essere consentito solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e ai 1000 metri dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci rupicoli, come già evidenziato nel paragrafo "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria".

- **Beccaccia *Scolopax rusticola***: mentre si condivide la scelta di iniziare il prelievo della specie a partire dal mese di ottobre, si rileva che la stagione venatoria dovrebbe concludersi non oltre il 10 gennaio 2027, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio⁵⁰. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2027 potrebbe essere autorizzata nel caso in cui sia attuato il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da questo Istituto e venga pianificato il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli, ha trasmesso i dati di cerniere fino alla stagione 2023/24 ma non ha fornito i dati di monitoraggio. Ne consegue che al momento in Calabria non vi siano i presupposti tecnici per consentire il prolungamento della stagione di caccia alla specie sino al 10 gennaio 2027. In ogni caso, un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio che superasse tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per quanto concerne i rilievi mossi da codesta Amministrazione nella "Relazione tecnica calendario venatorio 2025-26" (allegato alla delibera con cui è stato approvato il calendario venatorio per la passata stagione venatoria) in merito alla definizione della data di inizio della migrazione nell'ambito del KCD, si rimanda all'Allegato tecnico e si resta a disposizione per un confronto tecnico *ad hoc*, come già precisato in precedenza nel caso di altre specie migratrici.

- **Lepre comune *Lepus europaeus***: per questa specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva.

⁵⁰ L'inizio della migrazione riportata nel KCD (II decade di gennaio) è stata recentemente confermata da uno studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. Wildlife Biology e01548)

Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri e dovrebbero essere definite forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni. Contestualmente, andrebbero adottate misure specifiche per la conservazione della lepre italiana *Lepus corsicanus*, dando attuazione al Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA⁵¹. In particolare, andrebbero individuate le aree di presenza certa della specie (anche al di fuori della Rete Natura 2000), al cui interno condurre azioni mirate e prevedere il divieto di caccia per la lepre comune in modo da evitare il rischio di abbattimenti involontari, nonché il divieto di immissione di lepri comuni.

- **Cinghiale:** considerato che la Peste Suina Africana (PSA) continua a ripresentarsi nei territori del cluster del nord e ad espandersi lungo la catena appenninica, si raccomanda a codesta Amministrazione di mantenere alta la soglia di attenzione per monitorare l'andamento dell'infezione sul territorio regionale. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato tecnico.

In merito alla durata del prelievo indicata da codesta Amministrazione per la caccia al cinghiale in forma collettiva, essa appare coerente con il quadro normativo vigente. Per quanto concerne la caccia in forma collettiva, si raccomanda di inserire anche la girata tra le modalità di caccia consentite. Si precisa, a questo riguardo, che tale forma di prelievo non è assimilabile alla caccia di selezione, per le motivazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da ISPRA nel 2013⁵². Pertanto, la girata, realizzata con l'ausilio di un unico cane limiere, può essere autorizzata esclusivamente nell'arco temporale di cui alla legge 157/1992, art. 18, comma 1, lettera d).

In merito alla caccia di selezione, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028" (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)⁵³". A tale riguardo, al fine di garantire la massima efficienza e selettività degli interventi, si raccomanda a codesta Amministrazione di attivare i corsi di abilitazione al prelievo selettivo necessari per avviare la caccia di selezione.

- **Volpe *Vulpes vulpes*:** la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026, per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria.

⁵¹ <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/piano-dazione-nazionale-per-la-lepre-italica-lepus>

⁵² https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf

⁵³ Approvati ai sensi del decreto-legge 9/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/2022

- **Prelievo in deroga di specie protette:** trattandosi di una diversa istruttoria, lo scrivente Istituto rilascerà il parere sulla caccia in deroga ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19^{bis} della legge 157/1992 in risposta alla richiesta inoltrata codesta Amministrazione con nota prot. n. 341603 del 27.04.2026.

- **Immissione in natura di individui allevati di starna *Perdix perdix*:** le immissioni in natura di soggetti allevati dovrebbero essere finalizzate solo alla ricostituzione di popolazioni stabili, come previsto dal Piano d'azione nazionale per la starna redatto da ISPRA⁵⁴. Ne consegue che eventuali rilasci potrebbero essere effettuati solo nell'ambito di programmi di reintroduzione redatti in conformità ai principi e alle indicazioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 aprile 2020. Si ritiene, pertanto, che l'immissione di starne nelle Zone Addestramento Cani, nelle Aziende Agrituristico Venatorie e nelle Aziende Faunistico Venatorie non dovrebbe essere consentita secondo le modalità indicate nella bozza di calendario venatorio.

- **Caccia agli anatidi dalla battigia:** come già segnalato in occasione di precedenti pareri, in base alla normativa vigente⁵⁵, la possibilità di consentire la caccia lungo la costa del mare è subordinata alla circostanza che la Regione abbia istituito lungo le rotte di migrazione dell'avifauna "*zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi*"; si ritiene pertanto opportuno che codesta Amministrazione indichi quali zone abbia tutelato per ottemperare a tale obbligo di legge.

LIMITI DI CARNIERE

Nel caso delle specie stanziali, come la lepre, il prelievo dovrebbe essere consentito sulla base di piani di prelievo nei quali dovrebbero essere specificate la quantità di capi abbattibili complessivamente e le modalità di assegnazione ai singoli cacciatori delle singole quote. Per quanto concerne il cinghiale, si raccomanda di non porre limiti al carniere giornaliero coerentemente con l'obiettivo di forte contenimento delle presenze che codesta Regione si è data anche attraverso il PRIU. Per tutte le altre specie (non solo per quelle elencate nella proposta di calendario venatorio), sarebbe opportuno indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore. A questo riguardo, si apprezza che nella proposta di calendario sia stato fissato il limite di carniere stagionale per il mestolone, la marzaiola, il codone e per i turdidi (ad eccezione del merlo). In merito ai limiti di carniere per moriglione si rimanda alle osservazioni espresse in precedenza. In merito all'allodola, si ribadisce l'esigenza, già espressa a proposito del paragrafo "Modalità di esercizio della caccia", di limitare rispettivamente a 5 e 25 il numero di capi abbattibili al giorno e a stagione per ciascun cacciatore. Per quanto riguarda la pavoncella, si ribadiscono le perplessità espresse in precedenza circa la possibilità di consentirne il

⁵⁴https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/conservazione-natura/files/Quad_CN_39_16_STARNA.pdf

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 157/1992 "*è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina*" nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto ad "*istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna*" di cui all'art. 1, comma 5, della medesima legge

prelievo nella prossima stagione venatoria; in ogni caso, si ritiene che i limiti di carniere indicati nella proposta di calendario (5 capi giornalieri e 20 capi stagionali) siano eccessivi se confrontati al tetto massimo prelevabile di 23 capi su tutto il territorio regionale. Analoghe considerazioni valgono nel caso del Moriglione.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- **Periodi di addestramento e allenamento dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani fissato al 19 luglio 2026 risulta troppo anticipato rispetto alle esigenze di tutela della fauna selvatica, considerato che per alcune specie sono ancora in corso le fasi riproduttive ovvero persistono condizioni di dipendenza dei giovani dagli adulti. Si ribadisce pertanto, quale soluzione di compromesso, di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare è opportuno evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Inoltre, considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la peste suina africana espandersi sul territorio regionale, si raccomanda di porre cautela nell'autorizzare le attività di addestramento e allenamento dei cani nelle aree circostanti ai focolai, in quanto tali attività possono incrementare in maniera non trascurabile il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia. A tale riguardo si rimanda alle indicazioni riportate in merito alla caccia al cinghiale.

USO DEI CANI DA CACCIA

- **Limitazioni all'impiego dei cani da caccia:** l'uso dei cani nei mesi di settembre e gennaio dovrebbe essere limitato per non arrecare disturbo alla fauna cacciabile e protetta; a tal fine, si rimanda alle indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria fornite in precedenza.

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

- **Caccia con il falco:** considerate le modalità attraverso cui viene esercitata questa forma di attività venatoria, sarebbe opportuno, oltre a regolamentare le modalità di addestramento e allenamento dei falchi, prevedere norme specifiche, che comportino ad esempio l'individuazione di apposite zone riservate alla falconeria, finalizzate a consentire l'adeguato svolgimento di tale caccia e a rendere più agevole l'attività di vigilanza.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

- **Divieti nei siti ricadenti nella Rete Natura 2000:** nel testo del calendario venatorio si suggerisce di riportare in modo esteso le limitazioni riguardanti l'attività venatoria previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 17.10.2007, indicando anche i divieti vigenti all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); ciò anche al fine di evitare che i cacciatori siano esposti inconsapevolmente al rischio di subire sanzioni.

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione:** si raccomanda di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Calabria. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori.

Si segnala, inoltre, l'esigenza che i capi abbattuti in Calabria da cacciatori residenti in altre regioni vengano opportunamente acquisiti, non solo per garantire il rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole del 06/11/2012, ma anche ai fini di una corretta pianificazione dell'attività venatoria. Analogamente, è importante che codesta Amministrazione raccolga e analizzi i dati di carniera dei cacciatori con residenza in Calabria che hanno svolto la propria attività in altre regioni, in modo da poterli trasmettere alle Amministrazioni competenti.

DIVIETI

- **Esercizio venatorio nei territori coperti in tutto o per la maggior parte dalla neve:** al riguardo si coglie l'occasione per evidenziare che il prelievo venatorio può svolgersi anche su terreni in tutto o nella maggior parte ricoperti di neve *“per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”*, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera m) della legge 157/1992. Si rinnova l'invito a codesta Regione di valutare la possibilità di consentire la caccia di selezione al cinghiale sui terreni innevati per massimizzare l'attuazione dei piani di prelievo previsti, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel PRIU.

- **Utilizzo delle munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide:** la proposta di calendario venatorio predisposta da codesta Amministrazione non fornisce indicazioni circa il divieto introdotto dal Regolamento UE 2021/57 del 25.01.2021 sul trasporto e l'uso delle cartucce contenenti piombo all'interno delle zone umide e in un raggio di 100 metri dalle loro rive. Anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187, si suggerisce di riportare tale divieto nel testo del calendario venatorio: in tal modo, si favorirebbe il rispetto del regolamento europeo e, al tempo stesso, si renderebbero consapevoli i cacciatori dei rischi derivanti dall'uso del munizionamento al piombo.

- **Divieti vigenti nelle aree protette:** nei calendari venatori riferiti alle passate stagioni, codesta Amministrazione aveva elencato una serie puntuale di divieti all'interno delle aree protette. Nel caso in cui tali divieti siano tuttora vigenti, si suggerisce di indicarli anche quest'anno, per fornire un'adeguata informazione a tutti i cacciatori che eserciteranno la propria attività sul territorio della Calabria.

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Influenza aviaria:** i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia"⁵⁶. Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus.

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;*
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;*
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);*
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;*
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;*
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.*

I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

- **Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo negli ecosistemi terrestri:** si ritiene necessario prevedere il graduale superamento dell'uso delle munizioni contenenti piombo in tutti gli

⁵⁶ Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per le esercitazioni di cani da caccia. I Servizi Veterinari delle Regioni potranno valutare eventuali deroghe sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica

ecosistemi terrestri a partire dalla prossima stagione venatoria 2026/27. A tal fine, andrebbero adottate una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA); tali misure avrebbero già dovuto essere avviate nel corso delle passate stagioni venatorie. In merito a questo argomento, si segnala come il piombo delle munizioni da caccia non solo rappresenti un'importante fonte di inquinamento ambientale e causa di mortalità per molte specie selvatiche, ma costituisca anche una minaccia per la stessa salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria pongono un rischio per i consumatori di selvaggina⁵⁷. In base ad uno studio realizzato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l'esposizione al piombo è da 4,7 a 7,7 volte più alta negli adulti che consumano con alta frequenza elevati quantitativi di carne di selvaggina rispetto alla popolazione generale⁵⁸. Per maggiori approfondimenti su questa tematica si rimanda all'Allegato tecnico.

- **Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati:** si invita anche quest'anno codesta Amministrazione ad aggiungere nel testo del calendario venatorio che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it.

- **Considerazioni sui dati di carniere e sull'attività di vigilanza venatoria:** nel ringraziare per l'invio dei dati di carniere riferiti alle stagioni venatorie 2021/22, 2022/23 e 2023/24, effettuato congiuntamente alla richiesta di parere, si coglie l'occasione per richiedere se i tesserini analizzati rappresentino la totalità di quelli rilasciati; inoltre, si chiede se siano stati conteggiati anche i capi abbattuti da cacciatori con residenza venatoria in altra regione. Nel caso in cui così non fosse, sarebbe necessario conoscere la dimensione e la rappresentatività del campione analizzato e il numero di giornate di caccia fruite in Calabria dai cacciatori residenti fuori regione. Inoltre, si richiede che i dati vengano trasmessi nel formato standard indicato dallo scrivente Istituto (si veda il file Excel allegato), in modo tale che gli stessi risultino confrontabili con quelli trasmessi dalle altre Amministrazioni regionali. Infine, si segnala nuovamente che ISPRA non ha ricevuto informazioni sull'attività di vigilanza venatoria svolta in regione. Ai sensi dell'art. 33 della legge 157/1992, tali informazioni andrebbero rendicontate annualmente per valutare le modalità di gestione della caccia e l'impatto sulle specie cacciabili nel territorio regionale.

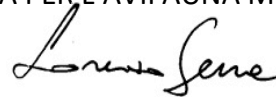
In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

⁵⁷ Lenti A., Menozzi A., Fedrizzi G., Menotta S., Iemmi T., Galletti G., Serventi P., Bertini S. 2021. *Lead Levels in Wild Boar Meat Sauce (Ragù) Sold on the Italian Market*. *Int J Environ Res Public Health* 18(8): 3989. doi: 10.3390/ijerph18083989

⁵⁸ EFSA 2025. EFSA scientific report on dietary exposure to lead in the European population. *EFSA Journal* 23(8): e9577. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9577>

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
DELL'AREA PER L'AVIFAUNA MIGRATRICE



(Dott. Lorenzo Serra)

Rif. Int. 19631/2026

N. 2 allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-AVM, servizio erogato: Pareri tecnici.